



Deliberazione di Consiglio comunale

Numero 19 del 26-03-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di Marzo, presso l'Aula consiliare, alle ore 21:09, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Qualifica	P/A	Componente	Qualifica	P/A
MANCARELLA CALOGERO FABRIZIO	Presidente	P	TRANCHINA SALVATORE	Consigliere	P
ORLANDI ANDREA	Sindaco	P	GIUSSANI STEFANO	Consigliere	A
BELLOFIORE ROBERTO	Consigliere	P	COLOMBO CHRISTIAN	Consigliere	P
BALE YASMINE	Consigliere	A	RE DARIO	Consigliere	P
BERNASCONI STEFANO	Consigliere	P	SCARLINO CLAUDIO	Consigliere	P
BINDI PAOLO	Consigliere	P	TIZZONI MARCO	Consigliere	P
FORLONI GIUSEPPE	Consigliere	P	RECALCATI ANDREA	Vice Presidente	P
CASELLI FULVIO	Consigliere	P	LA PALOMENTA CLELIA	Consigliere	P
CASATI ELISA	Consigliere	P	GALLIANI VITO MICHELE	Consigliere	P
CONTI EDOARDO LUCA	Consigliere	P	RIZZO GASPARE GIUSEPPE ELIA	Consigliere	A
VARASI MONICA	Consigliere	P	PAGGIARO DANIELE	Consigliere	P
CARONNI GIUSEPPE	Consigliere	P	RE UBERTO	Consigliere	P
RIOLI ANGELO	Consigliere	P			

Assiste alla seduta il Segretario Generale MATTEO BOTTARI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Presidente CALOGERO FABRIZIO MANCARELLA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

APPROVAZIONE DELLE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Catasto, sig. Nicola Violante e dell'Assessore all'Ambiente, sig.ra Valentina Giro:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il D.P.R. n. 158/1999 istitutivo del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che articola la tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- l'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la Legge n. 147/2013, art. 1, c. 683, che recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";
- il successivo comma 702 del predetto art. 1 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il disposto dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 15/2022, il quale prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.";

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati i provvedimenti assunti da ARERA per dare avvio al secondo periodo regolatorio 2022-2025 ed in particolare:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la deliberazione ARERA n. 386 del 03/08/2023 che ha operato la "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione ARERA n. 387 del 03/08/2023 che ha introdotto gli "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento delle proposte tariffarie per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF";

Precisato come nell'ambito del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) le tariffe del prelievo sui rifiuti si pongono a valle dell'ambito attualmente regolamentato dall'Autorità e continuano ad essere regolamentate dalle vigenti norme

di legge (D.P.R. n. 158/99) e caratterizzate dalle consuete due diverse componenti, quota fissa e quota variabile;

Rilevato pertanto che nel rispetto della normativa succitata, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24.04.2024 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025, a tal fine richiamando gli atti e documenti tutti allegati a detta deliberazione;

Considerato che il gestore del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio Rhodense è A.Se.R. S.p.A., in forza di apposita convenzione sottoscritta con il Comune di Rho il 23/12/2004 e del relativo contratto in data 23/11/2005;

Ricordato che nella Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente territorialmente competente;

Esaminata la comunicazione pervenuta da A.Se.R S.p.A., acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 7044 del 30/01/2025, dalla quale emerge che:

- 1) a seguito dell'elaborazione del Budget aziendale per l'anno 2025 il PEF 2024-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24.04.2024 non deve subire revisioni in quanto la copertura dei costi in esso esposti potrà avvenire mantenendo invariate le tariffe degli utenti della Città;
- 2) nel rispetto delle dinamiche revisionali annuali previste dalla Convenzione vigente con l'utenza Fiera Milano S.p.A. è necessario l'adeguamento delle tariffe 2025 per la zona omogenea "Fiera";

Visti:

- i costi complessivi massimi per l'anno 2025 individuati nell'allegato n. 1 della delibera di C.C. nr. 16/2024 pari ad € 12.231.208 (al netto di IVA) ed un gettito tariffario massimo per l'anno 2025, al netto delle detrazioni, pari a € 12.162.131;
- gli allegati n. 2 e 3 alla delibera C.C. n. 16/2024 nei quali sono descritti i servizi forniti, obiettivi ed investimenti, le modalità di gestione della tariffa e di gestione nonché organizzazione del servizio di igiene urbana;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 22.12.2020 con la quale sono state definite le modalità di determinazione della tariffa per l'utenza Fiera Milano S.p.A., le modalità di esecuzione del servizio, i contenuti della Convenzione disciplinante i rapporti tra le parti;

Richiamati i criteri di determinazione delle tariffe indicati agli artt. 10,11,12,13 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa comunale sui rifiuti (Tari);

Precisato che l'imputazione dei costi di gestione del servizio esclusivamente attribuibili alla citata utenza è avvenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2020 secondo il modello tariffario che prevede:

- Quota fissa, determinata su base annua ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 con l'individuazione di un coefficiente che consente la ripartizione dei costi per unità di superficie impositiva, e pertanto mediante l'applicazione della misura tariffaria inerente alla stessa categoria, alla totalità delle superfici impositive attribuite a Fiera Milano S.p.A.;
- Quota variabile, determinata su base annua in regime di piena corresponsività, a remunerazione dei servizi resi nelle aree dello stesso "Polo Fieristico", mediante l'applicazione di specifiche voci di costo unitarie;

Dato atto che:

- per l'adeguamento della Tariffa applicata nella Zona Tariffaria Omogenea Fiera Milano S.p.A. (categoria 6a Fiere di cui all'Allegato A al vigente Regolamento per l'applicazione Tariffa comunale sui rifiuti Tari), si è proceduto a determinare la quota fissa e la quota variabile come indicato nella seconda pagina dell'allegato al prospetto Tariffe 2025 (Allegato 1) e tenuto conto di quanto stabilito nell'apposita convenzione sottoscritta in esecuzione della delibera di G.C. n. 275 del 22.12.2020;
- con il presente provvedimento viene rispettato il limite massimo di crescita dei costi previsti per l'anno 2025 e del gettito massimo tariffario al netto delle detrazioni di cui alla delibera di C.C. n. 16 del 24.04.2024;

Ribadito che trovano applicazione i criteri base ed i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999 per la determinazione e l'applicazione delle tariffe per l'anno 2025 già approvati con la delibera di C.C. n.16/2024, coefficienti riportati nell'Allegato n. 2;

Visti i dati trasmessi dal gestore del Servizio in relazione alla stima delle entrate sulla base delle utenze attive in banca dati (Allegato 3);

Ritenuto di confermare per l'anno 2025 le tariffe degli utenti della Città (utenze domestiche e non domestiche)

come approvate con proprio provvedimento n. 16 del 24.04.2024 e riportate nell'Allegato n.1;

Considerato che per l'anno 2025 vengono inoltre confermati, così come previsti nel PEF 2024-2025:

- la quota imputabile al Comune di Rho per la copertura dei costi delle utenze di propria competenza e per gli stabili direttamente occupati pari a € 97.354,49 (oltre IVA pari ad € 9.735,45 e TEFA pari ad € 4.867,73) per un totale di € 111.957,67 e che tale spesa presunta trova adeguata copertura secondo la scadenza giuridica prevista nell'anno 2025 imputandola come segue: Esercizio 2025 per € 111.957,67 alla missione n. 9, programma n. 3, titolo 1, macroaggregato n. 103;
- il contributo dello Stato a copertura della tariffa dovuta dagli istituti scolastici statali per l'anno 2025 in € 69.077,00 stimata sulla base di quanto erogato negli anni precedenti e che annualmente viene determinato in fase successiva all'approvazione delle tariffe in ragione del numero di studenti iscritti a detti istituti;
- la percentuale di maggiorazione della tariffa giornaliera in misura superiore al 50% della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica in applicazione dell'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti;

Rilevato inoltre che per la Tariffa applicata nella Zona Tariffaria Omogena Fiera Milano S.p.A. (categoria 6a Fiere di cui all'Allegato A al vigente Regolamento per l'applicazione Tariffa comunale sui rifiuti Tari), si è proceduto a determinare la quota fissa e la quota variabile come indicato nell'allegato al prospetto Tariffe 2025 (Allegato 1) e tenuto conto di quanto stabilito nell'apposita convenzione sottoscritta in esecuzione della delibera di G.C. n. 275 del 22/12/2020;

Ribadito che con il Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti (Tari) è stata prevista, in applicazione dell'art.1, comma 660, della Legge n.147/2013, la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio ed essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

Visti:

- l'art. 10, il quale prevede che, stabilite le tariffe da parte dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale può ridurre le stesse, per motivi di carattere sociale, di tutela della salute, di prevenzione delle attività illecite o di sostegno allo sviluppo delle attività economiche;
- l'art. 23, con cui si stabilisce che il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati;

Considerato inoltre che le agevolazioni a carico del Comune per soggetti che versino in condizioni di grave disagio economico verranno previste con altro atto deliberativo, che potrà anche tener conto dei provvedimenti che l'ARERA assumerà per l'attuazione delle misure di agevolazione tariffaria disciplinate dal Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 (GU n. 60 del 13.03.2025), e che la spesa presunta a carico del bilancio comunale è pari a € 6.000,00, somma che trova adeguata copertura, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025 imputandola come segue: Esercizio 2025 per € 6.000,00 alla missione n. 12, programma n. 4, titolo 1, macroaggregato n. 104;

Rilevato che in applicazione della Delibera ARERA n.386 del 03/08/2023 dall'anno 2024 sono stati istituiti due sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani da aggiungere al documento di riscossione della TARI quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Preso atto che, per tutto quanto precede, l'obiettivo della totale copertura dei costi del servizio è raggiunto applicando le tariffe unitarie nella misura che risulta dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definite come precedentemente descritto e risultando invariate rispetto al 2025 per quanto attiene le utenze Domestiche e non Domestiche della Città e variate per quanto attiene alla Zona Tariffaria Omogena Fiera;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19 marzo 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 24 marzo 2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 9 aprile 2024, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Direttore Area 4 Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;

Dato atto che sono state accertate da parte del Responsabile di Servizio e del Responsabile di Ragioneria la compatibilità e la copertura monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9, c.1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;

Segue la discussione alla quale partecipano i Consiglieri comunali, sigg. Scarlino, Bindi, Paggiaro, l'Assessore ai Tributi, sig. Violante, e il Sindaco;

Presenti n. 22

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 7 (Colombo – Lega; Paggiaro – F.I.; Re D. – SiAmoRho; Re U. Recalcati, Scarlino – F.d.I.; Tizzoni – Gente di Rho)

Con n. 15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di determinare, per i motivi e con i criteri espressi in premessa che qui si approvano, le misure tariffarie della TARI per l'anno 2025, così come risulta dall'allegato prospetto (Allegato n. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto dei contenuti degli Allegati 2_ e 3_ per quanto riguarda i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999 e la consistenza della banca dati delle utenze;

3) di prendere atto con il presente provvedimento che viene rispettato il limite massimo di crescita dei costi previsti per l'anno 2025 e del gettito massimo tariffario al netto delle detrazioni di cui alla delibera di C.C. n. 16 del 24/04/2024;

4) di dare atto che:

- la spesa presunta a carico del Comune per le utenze di propria competenza e per gli stabili direttamente occupati è pari a € € 97.354,49 (oltre IVA pari ad € 9.735,45 e TEFA pari ad € 4867,73) per un totale di € 111.957,67 e che tale spesa verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025 imputandola come segue:
 - Esercizio 2025 per € 111.957,67 alla missione n. 9, programma n. 3, titolo 1; macroaggregato n. 103;
- le agevolazioni a carico del Comune per soggetti che versino in condizioni di grave disagio economico verranno previste con altro atto deliberativo, che potrà anche tener conto dei provvedimenti che l'ARERA assumerà per l'attuazione delle misure di agevolazione tariffaria disciplinate dal Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 (GU n. 60 del 13.03.2025), e che la spesa presunta a carico del bilancio comunale è pari a € 6.000,00 e verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025,

dando atto, sin d'ora, che trova adeguata copertura finanziaria, con imputazione alla missione n. 12, programma n. 4 , titolo 1, macroaggregato n. 104, Esercizio 2025;

- il contributo dello Stato erogato per la tariffa 2025 dovuta dagli istituti scolastici statali stimata in € 69.077,00 viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025 con imputazione al titolo n. 9, tipologia n. 200, categoria n. 99, Esercizio 2025, e che la corrispondente spesa verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025, dando atto, sin d'ora, che trova adeguata copertura finanziaria, con imputazione alla missione n. 99, programma n. 1 , titolo 7, macroaggregato n. 702, Esercizio 2025;
- la percentuale di maggiorazione della tariffa giornaliera deve essere calcolata in misura superiore al 50% della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica in applicazione dell'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti;
- anche per l'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

6) di demandare al Responsabile del Servizio competente l'attivazione delle procedure per l'impegno di spesa conseguenti alla presente deliberazione.

Deliberazione n. 19 del 26-03-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
CALOGERO FABRIZIO MANCARELLA

Il Segretario Generale
MATTEO BOTTARI

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.